



R.G. n. 1561/14

TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO

Il dott. Ignazio Onni, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 ottobre 2014, ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento ex art. 1, commi 48 e 49, della legge 28 giugno 2012, n. 92, promosso da:

PALAZZI GIAN FRANCO, assistito, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Ferrari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Brescia via Solferino n. 55, per procura posta a margine dell'atto introduttivo del giudizio. RICORRENTE

contro

TRAVI E PROFILATI DI PALLANZENO S.R.L., con sede legale in San Zeno Naviglio (BS), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Domenico Campanetta, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Biagio Cartillone del Foro di Milano e Gianfranco Becheri ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo, in Brescia, via Solferino n. 28, giusta delega in calce alla memoria difensiva. RESISTENTE

CONCLUSIONI

PER IL RICORRENTE: voglia il Giudice adito: <<... 1) accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente e, per l'effetto, annullare il licenziamento intimato con lettera del 21/3/2014;

2) condannare la società TRAVI E PROFILATI DI PALLANZENO S.R.L. (01910110038), in persona del legale rappresentante pro tempore, con



sede in via Armando Diaz 248, 25010 San Zeno Naviglio (BS) alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni già assegnate con condanna della società resistente al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari a € 1.871,37 dal giorno del licenziamento sino a giorno della effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale; con espressa riserva di esercitare la facoltà di richiedere in luogo della reintegrazione, l'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

3) condannare la società TRAVI E PROFOLATI DI PALLANZENO S.R.L. (01910110038), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via armando Dia 248, 25010 San Zeno Naviglio (BS) al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e CPA da liquidarsi con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.>>

PER LA SOCIETA' CONVENUTA: voglia il Giudice adito: <<... - In via preliminare: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso così come proposto per violazione dell'art. 1, commi 47 e 48, L. n. 92/2012;

- Nel merito, in via principale: rigettare le domande proposte da parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate, per i suesposti motivi;

- Nel merito, in via subordinata: accertarsi e dichiararsi che il rapporto di lavoro è risolto per giustificato motivo soggettivo per i suesposti motivi.

- Nel merito, in via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere che non ricorrano gli estremi per giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha unicamente diritto ad una indennità risarcitoria tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Accertarsi e dichiararsi che, considerato il comportamento del lavoratore e le altre circostanze indicate nell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, l'eventuale risarcimento del danno deve essere contenuto nel minimo delle 12 mensilità, detratto comunque aliunde perceptum ed aliunde percipiendum.

- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio.>>

IN FATTO E DIRITTO

A.- L'eccezione preliminare sollevata da parte resistente è infondata, poiché, nell'atto introduttivo del giudizio il ricorrente definisce espressamente l'oggetto di causa come "contestazione



licenziamento ex art. 18 come modificato dalla L 92/2012" e la causa è stata fissata secondo il rito previsto dalla predetta legge.

B.- Premesso che devono ritenersi integralmente richiamate tutte le allegazioni e argomentazioni svolte dalle parti negli atti difensivi, questo giudice deve rilevare - ovviamente nei ristretti limiti di questo atipico procedimento sommario - che i comportamenti contestati al ricorrente non sussistono e che le circostanze poste a base del licenziamento in esame non sono idonee a integrare gli estremi della giusta causa e neppure del giustificato motivo di licenziamento.

C.- Sulla base delle superiori premesse, accertato che non ricorrono gli estremi della giusta causa, o del giustificato motivo soggettivo, adottati dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato, il licenziamento intimato all'attore in data 25 marzo 2014 deve essere annullato e deve ordinarsi alla società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, con condanna della medesima convenuta al pagamento, in favore, del ricorrente, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura equa di sette mensilità della retribuzione globale di fatto (come indicata nel ricorso), oltre gli accessori di cui all'art. 429, terzo comma, del codice di procedura civile, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali (maggiorati degli interessi nella misura legale, senza applicazione di sanzioni).

D.- Le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

Annulla il licenziamento intimato all'attore in data 25 marzo 2014 e ordina alla società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, con condanna della medesima convenuta al pagamento, in favore, del ricorrente, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura equa di sette mensilità della retribuzione globale di fatto (come indicata nel ricorso), oltre gli accessori di cui all'art. 429, terzo comma, del codice di procedura civile, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali (maggiorati degli interessi nella misura legale, senza applicazione di sanzioni).

Condanna, inoltre, la convenuta a rimborsare all'attore le spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.040,00, oltre accessori



di legge, da distrarsi in favore del difensore, avv. Alessandra Ferrari.

Si comunichi.

Brescia, 21 ottobre 2014

Il Giudice del lavoro
Dott. Ignazio Onni

